Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1922 | **Roma – Mercoledì 4 gennaio** | **Numero 3**

Si pubblica tutti i giorni non festivi

Abbonamenti

In Roma, sia presso l'Amministrazione, che a domicilio ed in tutto il Regno: anno L. 65; semestre L. 36; trimestre L. 20

All'Estero (Paesi dell' Unione post.): » » 120; » » 80; » » 50

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0,40 } per ogni linea di colonna e spazio di linea.
Altri avvisi . . . . » 0,50 }

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno*.

Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. 30 — nel Regno cent. 35 — arretrato in Roma, cent. 50 — nel Regno cent. 60 — all' Estero cent. 90
Se il giornale si compone di oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall' art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) *del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1134.*

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

Leggi e decreti.

Disposizioni diverse.

Foglio delle inserzioni.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 1 *(Raccolta del 1922) della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Visto il R. decreto 28 dicembre 1921, n. 1861;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro dell'industria e commercio, di concerto con i ministri della giustizia e del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Qualora la Società che abbia ottenuto l'applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge 28 dicembre 1921, numero 1861, contenente disposizioni modificative del Codice di commercio in relazione alle norme sul concordato preventivo, eserciti il credito e riceva depositi, la sostituzione del commissario o dei commissari agli amministratori della Società a sensi dell'art. 4 del detto decreto-legge, è obbligatoria, e il tribunale vi provvederà immediatamente e senza sentire la Commissione dei creditori.

Art. 2.

Quando siano stati nominati tre commissari giudiziali a sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 28 dicembre 1921, n. 1861, e quando essi lo ritengano opportuno, avranno facoltà di aggregarsi un quarto commissario al quale potranno essere specialmente delegate le operazioni tecniche concernenti la gestione dell'Ente.

Tale nomina sarà sottoposta all'approvazione del tribunale.

Art. 3.

Nel caso di nomina di un quarto commissario giudiziale come nell'articolo precedente, le deliberazioni del Collegio dei commissari saranno prese a maggioranza e in caso di parità di voti, avrà prevalenza il voto del presidente del Collegio medesimo.

Il presidente sarà nominato dal Collegio dei commissari nel suo seno.

Art. 4.

Il sequestro dei beni degli amministratori di cui all'art. 5 del R. decreto 28 dicembre 1921, n. 1861, è sempre ordinato dal tribunale quando si tratti di società che esercitano il credito e ricevono depositi, salvochè lo stesso tribunale ravvisi non esistere le fondate presunzioni di responsabilità di cui allo stesso art. 5.

Il provvedimento del tribunale, previsto dal presente articolo, può in ogni caso essere modificato di ufficio, o ad istanza degli interessati, in base a nuovi accertamenti.

Art. 5.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge ed entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 gennaio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — BELOTTI — RODINÒ — DE NAVA.

Visto, il Guardasigilli: RODINÒ.

Il numero 1870 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della nazione

RE D'ITALIA

Visti il R. decreto 27 aprile 1915, n. 569, e i decreti Luogotenenziali 28 ottobre 1915, n. 1590, e 8 ottobre 1916, n. 1491, riguardanti provvedimenti diretti a fronteggiare lo stato anormale di servzio nel porto di Genova e la devoluzione delle somme ricavate dalla vendita delle merci abbandonate effettuata dal Consorzio autonomo del porto stesso;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato pei lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono abrogati, a decorrere dal 1° gennaio 1922, il R. decreto 27 aprile 1915, n. 509, e i decreti Luogotenenziali 28 ottobre 1915, n. 1590, e 8 ottobre 1916, numero 1491, riguardanti provvedimenti diretti a fronteggiare lo stato anormale di servizio nel porto di Genova e la devoluzione delle somme ricavate dalla vendita delle merci abbandonate effettuata dal Consorzio autonomo del porto.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — MICHELI.

Visto, il guardasigilli: RODINÒ.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti decreti:

N. 1838. Regio decreto 22 novembre 1921, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Poggibonsi (Siena), di applicare dal 1° gennaio al 31 dicembre 1921, la tassa di esercizio col limite massimo fino a L. 2000.

N. 1839. Regio decreto 22 novembre 1921, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Azzate (Como), di applicare dal 1° gennaio 1920 al 31 dicembre 1921, la tassa di esercizio col limite massimo fino a L. 2000.

N. 1840. Regio decreto 22 novembre 1921, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Sant'Antonio a Trebbia (Piacenza) di applicare, dal 1° gennaio al 31 dicembre 1921, la tassa di esercizio col limite massimo fino a L. 2000.

N. 1841. Regio decreto 22 novembre 1921, col quale sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Campomorone (Genova) di applicare, dal 1° gennaio al 31 dicembre 1921, la tassa di esercizio col limite massimo fino a L. 4000.

N. 1842. Regio decreto 24 novembre 1921, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Grumello del Monte (Bergamo) di applicare, dal 1° gennaio al 31 dicembre 1921, la tassa di esercizio col limite massimo fino a L. 4000.

N. 1844. Regio decreto 24 novembre 1921, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Pollone (Novara) di applicare dal 1° gennaio al 31 dicembre 1921 la tassa di esercizio col limite massimo fino a L. 4000.

N. 1845. Regio decreto 24 novembre 1921, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Germagnano (Torino) di applicare dal 1° gennaio al 31 dicembre 1921 la tassa di esercizio col limite massimo fino a L. 4000.

N. 1846. Regio decreto 24 novembre 1921, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Valdagno (Vicenza), di applicare dal 1° gennaio al 31 dicembre 1921 la tassa di esercizio col limite massimo fino a L. 4000.

N. 1847. Regio decreto 24 novembre 1921, col quale, sulla proposta del ministro delle finanne, è data facoltà al comune di Sarmato (Piacenza), di applicare dal 1° gennaio al 31 dicembre 1921 la tassa di esercizio col limite massimo fino a L. 4000.

N. 1848. Regio decreto 24 novembre 1921, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Varano Borghi (Como) di applicare, dal 1° gennaio al 31 dicembre 1921, la tassa di esercizio col limite massimo fino a L. 4000.

N. 1855. Regio decreto 27 novembre 1921, col quale, sulla proposta del ministro degli affari esteri, la « Fondazione Leonardo per la coltura italiana », con sede in Roma, viene eretta in Ente morale ed è approvato lo statuto organico relativo.

N. 1858. Regio decreto 8 dicembre 1921, col quale, sulla proposta del ministro della marina viene stabilito che gli studenti del R. Istituto superiore navale (sezione pel Magistero delle discipline nautiche e sezione per l'armamento navale) conseguono, quando abbiano superato tutti gli esami prescritti, rispettivamente la laurea di dottore in discipline nautiche e di dottore in scienze economico-marittime.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza del 12 novembre 1921 sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Grisolia Cipollina (Cosenza).

SIRE,

In seguito ad una imponente manifestazione ostile della popolazione contro gli amministratori del comune di Grisolia Cipollina, avvenuta nello scorso mese di agosto, il prefetto di Cosenza dispose un'inchiesta, dalla quale risultò che il malcontento della popolazione era dovuto ai sistemi partigiani e di interesse personale che gli amministratori facevano prevalere nel governo della cosa pubblica.

L'applicazione dei tributi locali viene fatta nel modo più arbitrario e partigiano, in misura insufficiente per sostenere le spese della azienda comunale, e, come se ciò non bastasse, molte partite inscritte nei ruoli vengono considerate inesigibili, mentre tali non sarebbbero in realtà. Il pareggio del bilancio è ottenuto soltanto in apparenza nascondendo i gravi disavanzi di amministrazione degli esercizi precedenti, mentre buona parte del patrimonio fondiario dell'Ente è stato abbandonato alle usurpazioni.

Tutti i servizi pubblici, completamente negletti, tanto che la stessa sede del Municipio è mantenuta in modo indecoroso; non vi è albo pretorio per le pubblicazioni, manca da oltre un anno il segretario, e l'Archivio comunale si trova in pieno disordine.

Non esiste il servizio di nettezza stradale, l'assistenza sanitaria è fatta in modo assai difettoso, il cimitero è in condizioni vergognose.

Per calmare l'agitazione popolare e per evitare perturbamento nell'ordine pubblico, si rende necessario ed urgente procedere allo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente nomina di un commissario straordinario la cui opera possa essere rivolta al riordinamento dell'azienda finanziaria del Comune ed alla normale riorganizzazione dei pubblici servizi.

Al che, su conforme parere del Consiglio di Stato emesso in adunanza del 27 ottobre scorso, provvede l'unito schema di decreto, che ho l'onore di sottoporre all'augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Grisolia Cipollina, in provincia di Cosenza, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Fazio Giovanni, è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a San Rossore, addì 12 novembre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza del 27 novembre 1921 sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Ascoli Satriano (Foggia).

SIRE,

Un'inchiesta disposta a carico dell'amministrazione del Comune di Ascoli Satriano ha rilevato numerose irregolarità, arbitri e partigianerie, che hanno fortemente indignato la popolazione e destato una vivace reazione contro gli amministratori.

Disordinata la gestione dell'Annona, nella quale gli amministratori hanno avuto indebito maneggio di pubblico denaro, per cui pendono denunzie all'autorità giudiziaria; prodigalità nelle spese; arbitri ed ingiustizie nell'applicazione delle tasse; omissione di importanti adempimenti in materia finanziaria; nessuna tutela degli interessi del Comune, specie nella gestione del patrimonio, nei contratti e particolarmente in quello coll'Azienda elettrica, nonchè nell'esecuzione dei pubblici lavori; disordinati gli uffici, questi per sommi capi gli addebiti emersi nella relazione del commissario inquirente, e contestati all'Amministrazione del Comune.

Le deduzioni presentate dagli amministratori appaiono insufficienti ad eliminare la gravità degli addebiti, e poichè si mantiene vivo nel Comune il malcontento della popolazione, che ha

dato già luogo a gravi incidenti, e desta tuttora preoccupazione di ulteriori perturbamenti, si rende indispensabile, anche per motivi di ordine pubblico, lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente nomina di un R. commissario.

A ciò provvede, sul conforme parere reso dal Consiglio di Stato in adunanza 21 ottobre u. s., l'unito schema di decreto, che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Ascoli Satriano in provincia di Foggia è sciolto.

Art. 2.

Il sig. cav. uff. dott. Vincenzo Gagliardi, è nominato commissario straordinario per l'Amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 27 novembre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni nel personale dipendente:

UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE.

Arma del genio.

Con R. decreto del 16 ottobre 1921:

Capitani.

Parenti Alberto, capitano, collocato a riposo per infermità provenienti da cause di servizio dal 16 dicembre 1921.

Con R. decreto del 12 novembre 1921:

Lamaro Antonio, capitano, in aspettativa per riduzione quadri, richiamato in servizio dal 1° novembre 1921.

Marson Arnaldo, capitano, in aspettativa per riduzione quadri, richiamato in servizio dal 1° novembre 1921.

Toraldo Riccardo, capitano, in aspettativa per riduzione quadri, richiamato in servizio dal 16 novembre 1921.

Adamo Giovanni, capitano, in aspettativa per riduzione quadri, richiamato, a sua domanda, in servizio dal 16 novembre 1921.

Renzi Enzo, capitano, in aspettativa per motivi speciali dal 15 marzo 1921, trasferito in aspettativa per riduzione quadri dal 15 novembre 1921 e contemporaneamente richiamato in servizio dalla data stessa con decorrenza assegni dal 16 detto mese.

Rossoni Giovanni, capitano, in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio dal 18 febbraio 1921, l'aspettativa di cui sopra è prorogata dal 18 giugno 1921.

I seguenti capitani in aspettativa per riduzione di quadri, sono trasferiti, a loro domanda, in aspettativa per motivi speciali dalle per date ciascuno a fianco indicata:

Mendolia Donato, dal 16 novembre 1921.

Ruocco Gennaro, dal 16 novembre 1921.

Con R. decreto del 22 novembre 1921:

Pisano Leonello, capitano in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio dal 24 settembre 1919, richiamato in servizio dal 21 agosto 1921 con decorrenza assegni dal 1° settembre 1921.

Tenenti.

Con R. decreto del 29 settembre 1921:

Michetti Luigi, tenente, collocato a riposo per infermità provenienti da cause di servizio dal 16 novembre 1921.

MINISTERO per l'industria e il commercio

DIREZIONE GENERALE
del Credito, della Cooperazione e delle Assicurazioni private

CORSO MEDIO DEI CAMBI
del giorno 2 gennaio 1922.
(Art. 39 del Codice di commercio).

	Media		Media
Parigi	185 61	Dinari	—
Londra	96 98	Corone jugoslave	—
Svizzera	449 75	Belgio	—
Spagna	340 —	Olanda	—
Berlino	12 49	Pesos oro	—
Vienna	—	Pesos carta	—
Praga	—	New York	23 11

Oro 445 91

Media dei consolidati negoziati a contanti.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3,50 % netto (1906)	72 07	—
3,50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	77 31	—

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile.*